



TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI VERONA
UFFICIO DEL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

DECRETO PENALE DI CONDANNA – ART. 459 C.P.P.

N. 11/000864 R.G. G.I.P.
N. 250/11 R. D.P.
D.P. esecutivo il 21/4/2011

Opposizione in data: ___/___/___
Presentata da _____
N. C.P. ___
Redatta scheda il _____

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale Civile e Penale di Verona, letti gli atti del procedimento n. 11/000848 iscritto nel registro delle notizie di reato in data 24/01/2011 esaminata la richiesta del Pubblico Ministero dott. GIOVANNI PIETRO PASCUCCI pervenuta in data 02/03/2011 con la quale si chiede l'emissione di decreto di condanna nei confronti di:
ZANETTI/LUIGI nato il 17/05/1930 a **CAVAION VERONESE (VR)** residente in **CASTELNUOVO DEL GARDA (VR) STRADA SAN LORENZO 41 – DOMICILIO DICHIARATO IVI**

DIFENSORE D'UFFICIO: Avv. Chiara NASCIMBENI del Foro di Verona

IMPUTATO

del reato p. e p. dall'art. 727, 2° comma C.P. per aver detenuto 12 pony in condizioni incompatibili con la loro natura e produttive di gravi sofferenze.
In Castelnuovo del Garda fino al 22/01/2011.

Ritenuto che

- la sussistenza del fatto e la responsabilità dell'imputato emergono dalla notizia di reato del Corpo Forestale dello Stato – Comando Stazione di Caprino Veronese in data 24/01/2011 con allegata documentazione fotografica, in atti;
- la pena richiesta dal Pubblico Ministero risulta congrua ed equa, ex art. 133 c.p., in considerazione dell'entità del fatto;

P . Q . M .

Visti gli artt. 459,460 c.p.p.
Condanna **ZANETTI/LUIGI**

in ordine al reato di cui sopra alla pena di **€ 2.000,00 di ammenda**

(Pena base: € 6.000,00 di ammenda; ridotta ad € 4.000,00 per le attenuanti generiche, ulteriormente ridotta ex art. 459 comma 2 c.p.p. ad € 2.000,00 di ammenda).

Ordina la confisca dei 12 equini (pony) in sequestro e il loro definitivo affidamento alla L.A.V. – Sede territoriale di Verona

LA NON MENZIONE CONSEGUE PER LEGGE (art. 689 n. 5 c.p.p. come modificato dall'art. 37 co.5° L. 479/99)

AVVERTE

- Che il decreto penale di condanna non comporta la condanna al pagamento delle spese di procedimento né l'applicazione di pene accessorie. Esso, anche divenuto esecutivo, non ha efficacia di giudicato nel giudizio civile o amministrativo. Il reato è estinto se nel termine di 5 anni, quando trattasi di delitto, ovvero di due anni, quando trattasi di contravvenzione, l'imputato non commette un delitto ovvero una contravvenzione della stessa indole; in questo caso si estingue ogni effetto penale e la condanna non è,